

rifiuti dalla regione campana la cui Giunta registra uno dei suoi massimi fallimenti in materia di rifiuti, è non solo politicamente omogenea a quella campana, ma destinataria di vaste e circostanziate polemiche proprio per i suoi errori e le sue omissioni più clamorosi nel delicato settore dello smaltimento dei rifiuti;

si sta determinando un ampio movimento di protesta nell'opinione pubblica dell'orvietano e dell'Umbria, intera che vede in particolare la pregiata area di Orvieto, contemporaneamente alla conca ternana, diventare letteralmente e senza alcuna proporzione solidaristica, pattumiera d'Italia —:

se non ritenga la situazione di tale allarmante rilievo interregionale e nazionale da intervenire presso il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della Campania per bloccare ulteriori afflussi di rifiuti extraregionali nella discarica di Orvieto, anche tenendo conto che già si attivarono in precedenza interventi della magistratura e affinché lo stesso si attivi perché venga pagato il credito pregresso al Comune di Orvieto. (4-01303)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE ZULUETA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il 17 ottobre del 2003 la Conferenza Generale dell'UNESCO, riunita a Parigi per la sua 32^a Sessione, ha approvato all'unanimità la Convenzione per la Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale;

l'articolo 2 della suddetta Convenzione tutela tradizioni, feste riti, danza, musica, teatro, tecniche tradizionali di artigianato, arti varie e lingue, ovvero tutte le espressioni particolarmente vulnerabili della capacità creativa e dell'identità culturale di una comunità umana;

in seguito alla ratifica da parte del 30° Stato firmatario (la Romania), la Convenzione UNESCO per la Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale è entrata in vigore il 20 aprile 2006;

l'Italia, nonostante abbia contribuito attivamente ai negoziati, avviati proprio in occasione di una riunione internazionale tenutasi a Grinzane e durati un anno e mezzo, non ha ancora ratificato l'importante Convenzione;

ciò ha comportato l'esclusione del nostro paese dalla prima riunione dell'Assemblea generale degli Stati parte della Convenzione UNESCO, tenutasi a Parigi dal 27 al 29 giugno 2006 ed in occasione della quale sono stati eletti i primi 18 membri del comitato intergovernativo, l'organo esecutivo della Convenzione e che il comitato intergovernativo si riunirà per la prima volta ad Algeri, alla fine del prossimo mese di ottobre, per decidere, sempre in assenza dell'Italia, sulle norme attuative della Convenzione e, in particolare, sui criteri per l'iscrizione dei beni nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

questa Lista ha ormai sostituito la precedente Lista dei Capolavori del Patrimonio Orale ed Immateriale dell'Umanità, istituita nel 2001 ed in cui figuravano anche due beni italiani: l'Opera dei Pupi siciliani, iscritta nel 2001, ed il Canto a tenore dei pastori sardi, la cui iscrizione risale al 2005 e che entrambi questi beni, proprio a causa della mancata ratifica della Convenzione in oggetto da parte dell'Italia, sono ormai automaticamente decaduti dalla Lista UNESCO e sono, al contempo, rimasti esclusi dalla nuova Lista;

solo la ratifica della Convenzione consentirà all'Italia di vedere iscritti tali beni nella nuova Lista UNESCO, oltre che di presentare nuove candidature, affinché altri beni del patrimonio culturale immateriale del nostro paese possano ottenere l'importante riconoscimento dell'organizzazione parigina;

con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 1° ottobre 2004, la competenza in materia di coordinamento delle istanze connesse, all'attuazione della Convenzione UNESCO è stata attribuita al gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell'UNESCO, già competente per le questioni attinenti all'attuazione della Convenzione UNESCO sul patrimonio materiale culturale e naturale del 1972;

il suddetto gruppo di lavoro, istituito presso lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali e presieduto dal sottosegretario ai beni ed alle attività culturali con delega UNESCO, è composto dai rappresentanti dei ministeri competenti nelle materie regolate dalle due convenzioni UNESCO sul patrimonio culturale, materiale ed immateriale, tra cui il Ministero degli affari esteri, il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio, il Ministero dell'istruzione;

consta all'interrogante che l'attività di tale gruppo di Lavoro, da cui dipende l'adempimento più importante ai fini dell'attuazione in Italia della Convenzione UNESCO, ovvero l'elaborazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione stessa, si trova da tempo in una *impasse*, determinata da un vuoto legislativo esistente nell'ordinamento italiano, in cui manca una normativa organica in materia di patrimonio culturale immateriale;

il codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) si limita a disciplinare i beni culturali e paesaggistici, prevedendo solo la categoria dei beni demo-etno-antropologici e i diversi elementi del patrimonio culturale immateriale restano ancora oggetto di una moltitudine frammentaria e disorganica di singoli provvedimenti nazionali e regionali —:

se intenda assumere iniziative per colmare la lacuna normativa esistente in materia di beni del patrimonio culturale immateriale;

se intenda istituire, all'interno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

le adeguate strutture organizzativo-decisionali (Direzioni, Uffici, eccetera) tuttora mancanti, così da dare nuovo impulso all'attività dell'esistente gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell'UNESCO;

quando intenda presentare il disegno di legge di ratifica della convenzione UNESCO per la Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale al fine di consentire all'Italia di onorare l'impegno internazionale assunto nell'ottobre 2003 a Parigi con la firma della Convenzione per la Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale.

(5-00309)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta in Commissione:

TASSONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 29 gennaio 1992, n. 58 sancì la soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST);

in attuazione della suddetta legge i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, furono trasferiti alla società IRI-TEL (interamente posseduta dal gruppo IRI);

in IRI-TEL confluirono tutti i dipendenti ex ASST e tutto il personale delle Stazioni Radiocostiere; agli stessi dipendenti veniva offerta la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego, in altra amministrazione della stessa provincia, con la garanzia del mantenimento delle medesime qualifiche e retribuzioni;

la formulazione dei criteri per l'assegnazione delle sedi (comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 58/1992) fu demandata ad apposito decreto, ad opera dei